

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 51/2021, concernente: «Valorizzazione delle De.Co. (Denominazioni comunali) e istituzione del registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota acquisita al protocollo n.316 del 6 ottobre 2023;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore Alberto Antognozzi e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 16, 18 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 51/2021, ad iniziativa dei consiglieri Rossi, Ciccioi, Marcozzi, Marinelli, Latini, Pasqui, concernente: «Valorizzazione delle De.Co. (Denominazioni comunali) e istituzione del registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 154 del 6 ottobre 2023;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Giovanni Bernardini e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 13 ottobre 2023;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 13 ottobre 2023;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Gianfranco Alleruzzo

Scheda di ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta interferisce con la disciplina europea in materia di “denominazioni di origine protette” e “di indicazioni geografiche tipiche”, che risultano ormai totalmente armonizzate a livello europeo in tre regolamenti UE: del Parlamento europeo e del Consiglio: il n. 1151/2012 del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; il n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; e il n. 787/2019 del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008. Su questi temi è piuttosto ampia anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia; si veda, in particolare, la Sentenza 2 febbraio 1977, causa C-50/76, Amsterdam Bulb, la Sentenza 20 maggio 2003, causa C- 108/01, Consorzio del prosciutto di Parma, Salumificio S.Rita spa. In generale, la Corte di giustizia ha sottolineato come le denominazioni di origine disciplinate a livello europeo sono funzionali a salvaguardare la qualità e l’autenticità del prodotto, nonché, di conseguenza, la sua reputazione a livello di mercato comune europeo e anche nell’ambito delle relazioni commerciali con Stati non UE.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta di legge introduce nell’ordinamento regionale le c.d. DE.CO, che sono denominazioni geografiche semplici collocate al di fuori dell’ambito di applicazione dei regolamenti europei; il mancato rispetto della disciplina derivante dall’ordinamento europeo determinerebbe la violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione. Ciò premesso, la proposta ha contenuti in buona parte sovrapponibili a quelli della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 3 (Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e</p>

	dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22) che il Governo ha impugnato con ricorso del 25 maggio 2022. Con Sentenza n. 75 del 2023 la Corte costituzionale ha in parte dichiarato inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità sollevate nei confronti della legge della Regione Siciliana. Pertanto, si ritiene che l'intervento normativo possa considerarsi compatibile con i principi costituzionali.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta appare compatibile con i contenuti dello Statuto.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La lettera f) del comma 5 dell'articolo 3 della proposta prende in considerazione la possibilità che i contenuti della disciplina di una De.Co siano in potenziale conflitto con il marchio "QM – Qualità garantita dalle Marche", istituito dalla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 (Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari). La Giunta regionale definisce nel regolamento previsto al medesimo comma 5 le modalità per superare gli eventuali conflitti.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	---

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)**Art. 1**
(Finalità)

L'articolo 1 esplicita le finalità delle De.Co. come strumento efficace di promozione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche tipiche. Si indica che il Registro regionale promuove la conoscenza delle De.Co. nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art.2
(Definizioni)

L'articolo 2 espone le seguenti definizioni: Denominazione Comunale, Registro regionale De.Co. e regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co.

La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3
***(Istituzione del Registro regionale dei Comuni
con prodotti De.Co. e relativo regolamento di iscrizione)***

L'articolo 3 istituisce il Registro regionale De.Co., descrivendone le modalità di istituzione e gestione. L'articolo indica anche che i prodotti presenti in tale registro vengono identificati da un apposito logo. Lo stesso articolo 3 istituisce anche il regolamento di iscrizione al Registro regionale delle De.Co. e fa provvedere entro 180 giorni, tramite delibera di Giunta regionale, all'emanazione dell'apposito regolamento di iscrizione al Registro. Nello stesso articolo vengono anche stabilite tutte le indicazioni che dovrà avere il regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co..

La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4
***(Promozione delle De.Co.
da parte della Regione Marche)***

L'articolo 4 indica le modalità di promozione dei prodotti De.Co. da parte della Regione Marche.

La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4 bis
(Disposizioni transitorie)

La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5
(Invarianza finanziaria)

L'articolo 5 contiene la disposizione di invarianza finanziaria.